

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E FESTE CIVILI E RELIGIOSE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28.02.2012

INDICE

ART 1 – OGGETTO

ART. 2 – DEFINIZIONE DI SAGRE E FESTE

ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE SAGRE E FESTE

ART. 4 – CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

ART. 5 – DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 6 – ORGANIZZATORI

ART. 7 – CRITERI DI INSERIMENTO E FORMAZIONE DEL CALENDARIO SAGRA E
FESTE

ART. 8 – SPOSTAMENTO DI LUOGO E DATA

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 10 – SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

ART. 11 – CODICE ETICO

ART. 12 – ORARI E LIMITI DI RUMOROSITA'

ART. 13 – MODALITA' E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 14 – LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE

ART. 15 – RESPONSABILITA'

ART. 16 - ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

ART. 17 – PATROCINIO COMUNALE

ART. 18 – SANZIONI

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E FESTE CIVILI E RELIGIOSE

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina ai sensi delle vigenti leggi le modalità di rilascio delle autorizzazioni in occasione di feste popolari, feste religiose e di carattere politico o più in generale di tutte quelle manifestazioni che costituiscono momenti di aggregazione sociali e sono espressione di cultura, tradizione storia della comunità locale assicurandone il particolare idonea ubicazione temporale tempi massimi di attuazione appropriata pubblicità nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni necessarie. Determina inoltre le modalità ed i criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea e la modalità per lo svolgimento di manifestazioni di sorte locale nell'ambito dei citati avvenimenti. Il regolamento prevede anche l'indirizzo da seguire per ottenere il patrocinio del Comune di Villafranca Padovana ed eventuali contributi, aiuti finanziari o vantaggi economici a sostegno delle attività promosse dagli enti pubblici o privati

Art. 2 DEFINIZIONE DI SAGRE E FESTE

Per sagre e feste si intendono tutte le manifestazioni di aggregazione di persone che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o su aree private di cui il Comune abbia la disponibilità connotate da trattenimento e svago organizzate da enti, comitati ed associazioni con l'obiettivo di raggiungere finalità culturali folcloristiche di promozione sociale ed economica. ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport.

Art. 3 TIPOLOGIA DELLE SAGRE E FESTE

- Per sagre si intendono le feste e altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate con connotazioni di intrattenimento e svago comunque si configurino o siano determinate purché riconducibili per contenuti e finalità ad attività proprie delle Parrocchie nell'ambito della loro attività religiose
- Per feste si intendono le manifestazioni caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale ad aspetti di volontariato in genere, di promozione delle produzioni tipiche, culturali, politiche, sportive, ricreative e sindacali. Le Feste di promozione delle produzioni tipiche avranno come connotazione la preponderanza di somministrazione di prodotti alimentari tipici, locali o stagionali.

Art. 4 CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

E' istituito un calendario delle sagre e delle manifestazioni così come al precedente art. 3 che viene predisposto annualmente dall'ufficio comunale del commercio e attività produttive previa valutazione ed analisi delle comunicazioni e/o richieste di inserimento.

Il calendario è approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 5 DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della formulazione del calendario delle sagre il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone geografiche

- | | |
|--------|-----------------------|
| ZONA 1 | Villafranca capoluogo |
| ZONA 2 | Taggi di Sopra |
| ZONA 3 | Taggi di Sotto |
| ZONA 4 | Ronchi |

L'elenco delle sopra riportate località corrisponde alla connotazione topografica del territorio di Villafranca Padovana

Art. 6 ORGANIZZATORI

Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 possono essere organizzate

- a) enti pubblici
- b) enti ed associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale
- c) comitati
- d) enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica
- e) organismi religiosi
- f) partiti politici
- g) associazioni sindacali

Tutti gli enti e le associazioni sopra indicate devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle vigenti norme in funzione delle attività che svolgeranno ed in particolare per l'aspetto igienico sanitario e di pubblico spettacolo

Tutti gli enti non commerciali potranno organizzare le manifestazioni di cui all'art. 3 nel rispetto delle disposizioni sancite dal DPR n. 633/1972 e dagli artt. 141,143,148,150 del TUIR nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti ad organizzare le manifestazioni di pubblico interesse devono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge

Art. 7 CRITERI DI INSERIMENTO E FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELLE SAGRE E FESTE

I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 6 devono comunicare entro il 31 marzo di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno che verranno iscritte nel calendario annuale che verrà approvato dalla Giunta Comunale.

Nella richiesta di inserimento nel calendario devono essere indicate

- a) la ragione sociale e la sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa
- b) il periodo e la durata della manifestazione e l'indicazione del luogo di svolgimento
- c) l'elenco delle attrezzature pubbliche di cui si richiede la disponibilità e la eventuale fornitura di servizi
- d) il programma di massima della manifestazione
- e) limitatamente alle feste di promozione di prodotti dovranno essere indicati i prodotti caratterizzanti la manifestazione

Ad eccezione delle manifestazioni politiche, religiose e sindacali, tutte le altre devono avere una denominazione che le identifichi e le caratterizzi.

La formazione del calendario avviene nel rispetto delle seguenti condizioni :

- La durata massima di ciascuna manifestazione non potrà essere superiore a 6 giorni consecutivi fatta eccezione per quelle che per consolidata tradizione hanno durata maggiore e quelle per cui la Giunta Comunale ritenga congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto.
- E' vietata la sovrapposizione di manifestazioni anche per la durata di un solo giorno. A tale divieto può essere concessa deroga quando le manifestazioni siano caratterizzate da aspetti di complementarità ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico nonché quando, a causa di avversità atmosferiche, sia stato necessario recuperare giornate di svolgimento.
- Nella stessa frazione e/o territorio parrocchiale devono intercorrere, tra una manifestazione e l'altra, almeno sette giorni
- Le proposte di manifestazioni nuove e/o straordinarie verranno esaminate dall'Ufficio competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

- Nel calendario si darà priorità alle manifestazioni che nell'offerta gastronomica utilizzeranno in prevalenza prodotti agricoli ed artigianali locali e regionali

Art. 8 SPOSTAMENTO DI LUOGO E DATA

Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione dopo la formulazione del calendario potrà essere autorizzata su istanza motivata del soggetto organizzatore.

Art. 9 AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Gli organizzatori delle feste e sagre dovranno far riferimento al settore attività produttive che informerà in dettaglio sulle vigenti norme per le manifestazioni e fornirà apposite indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti e per le somministrazioni alimenti e bevande in particolare:

Trattenimenti e somministrazioni di alimenti e bevande in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 posti

I trattenimenti e le somministrazioni di bevande in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore a 200 persone sono soggetti ad agibilità ex art. 80 TULPS da parte della Commissione Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo

La richiesta di autorizzazione al pubblico trattenimento ex art. 68 e la richiesta di somministrazione alimenti e bevande deve essere trasmessa al competente Ufficio Commercio almeno 30 giorni prima del verificarsi nell'evento, l'Ufficio trasmette la documentazione alla Commissione di cui sopra per gli adempimenti di competenza.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra da parte del Responsabile del Servizio sono vincolate all'acquisizione del parere della commissione citata.

Trattenimenti e somministrazioni di alimenti e bevande in spazi attrezzati con capienza fino a 200 posti

I trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva fino a 200 posti è subordinato, oltre alla presentazione della documentazione all'ufficio commercio, al parere su progetto da parte della Commissione Vigilanza Locali Pubblico spettacolo. Su conforme parere della CCVLPS gli organizzatori, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, devono produrre al competente ufficio comunale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri ed architetti o periti industriali che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole stabilite con decreto del Ministero dell'Interno e alle eventuali prescrizioni della CCVLPS espresso in sede di esame di progetto.

Spettacoli o trattenimenti privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico

Per le feste e sagre di piazza svolte in aree all'aperto prive di strutture destinate al stazionamento del pubblico (sedie –panche – transenne ecc) è sufficiente presentare al competente ufficio comunale una dichiarazione di inizio attività allegando alla presente la seguente documentazione

- a) Certificazione di idoneità statica e di corretto montaggio per il palco o la pedana per gli artisti
- b) Certificato di idoneità e conformità degli impianti elettrici di cui alla legge 46/90
- c) Dichiarazione di approntamento dei mezzi antincendio e designazione della squadra antincendio composta da 5 elementi corredata da accettazione dell'incarico
- d) Certificazione di corretto montaggio delle luminarie predisposta e firmata dal titolare della ditta autorizzata al montaggio

Per quanto non citato nei succitati commi si fa riferimento al Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di spettacolo

ART. 10 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Le attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel corso di feste e sagre hanno validità esclusivamente per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e sono soggette a richiesta di autorizzazione da presentarsi almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni. Nella richiesta devono essere indicati, oltre al possesso dei requisiti morali e professionali, il numero di protocollo del Modello B1 per attestare il rispetto della normativa igienico sanitaria o il modello di comunicazione di non variazione dei luoghi, strutture e preparazioni inviati all'ASL competente.

Qualora l'autorizzazione per lo svolgimento in forma temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia richiesta per una sagra o festa a carattere religioso benefico o politico al richiedente è richiesto il solo possesso dei requisiti morali.

La somministrazione di bevande alcoliche (con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento vol) è consentita nel rispetto delle vigenti norme in vigore.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'effettiva conduzione dell'attività di somministrazione e pertanto dovrà condurre personalmente l'esercizio della somministrazione anche nominando nel caso un preposto in possesso dei medesimi requisiti.

Non possono essere rilasciate al medesimo soggetto, nell'arco di un anno solare più di due autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 11 della L.R. 29/2007 e ciascuna deve essere intervallata da un lasso di tempo di almeno trenta giorni.

ART. 10 CODICE ETICO

Gli organizzatori sono tenuti, oltre al rispetto della normativa di legge, ad adottare misure di rilevante importanza al fine di svolgere le proprie attività in modo corretto e nel rispetto dei cittadini e principalmente:

- rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni
- divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ebbrezza
- adottare politiche di comunicazione per la promozione di una cultura della sicurezza e della salute rivolta in special modo ai giovani al fine di evitare l'abuso di alcool
- divieto di somministrare bevande alla spina in contenitori superiori a 25 cl.
- obbligo di avere strumenti per la misura del tasso alcolemico e all'esposizione delle tabelle alcolemiche
- obbligo di somministrazione in contenitori in materiale plastico biodegradabile
- predisposizione di adeguato servizio di sorveglianza

ART. 11 ORARI E LIMITI DI RUMOROSITA'

Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalla norme vigenti nonché della disciplina delle attività rumorose

Alle ore 24 di ogni giornata, salvo diversa determinazione della giunta comunale, dovranno terminare tutte le attività.

Lo sparo di fuochi artificiali dovrà essere separatamente richiesto ed autorizzato da ditta appositamente abilitata.

ART. 12 MODALITA' E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni per lo svolgimento delle sagre e delle feste di cui all'art. 3 del presente regolamento sono rilasciate agli organizzatori della manifestazione previa domanda da presentare

almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione e redatta su modulo fornito dall'ufficio competente e corredata dai seguenti elementi

- n. 1 marca da bollo da € 14.62
- nulla osta SIAE
- autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico o dichiarazione di disponibilità di suolo privato
- trattenimenti con capienza superiore a 200 persone : agibilità ex art. 80 ccvlps
- trattenimenti con capienza inferiore a 200 persone : parere su progetto ccvlps e dichiarazione tecnico abilitato rispondenza regole tecniche
- trattenimenti senza strutture : certificato di collaudo corretto montaggio palco e pedana dichiarazione conformità impianti elettrici
- polizza assicurativa di responsabilità civile
- nomina squadra antincendio con relativa accettazione dell'incarico
- copia versamento diritti di istruttoria
- copia documento di identità
- manifesto dei festeggiamenti
- approntamento servizio vigilanza

ART. 13 LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE

Tutte le manifestazioni di intrattenimento e pubblico spettacolo devono essere svolte su area pubblica la cui occupazione deve essere autorizzata previa domanda redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio a cui deve essere allegata planimetria del luogo e strutture eventualmente allestite almeno 30 giorni prima della manifestazione al fine di consentire agli organi di vigilanza di effettuare il sopralluogo necessario.

In caso di concessione di suolo privato va presentata la dichiarazione di disponibilità ad occupare suolo privato sottoscritta dal proprietario dello stesso e necessaria agli organi di vigilanza per i controlli del caso.

Non possono essere occupate superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate o spazi comuni riservati al transito pubblico o privato. In caso di occupazione di aree pubbliche interessanti parcheggi, porzioni di strade o altro sarà emessa apposita ordinanza ai sensi del vigente codice della strada per il periodo e gli orari di svolgimento della manifestazione

L'area comunque è accessibile ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi per frequentare la manifestazione.

ART. 14 RESPONSABILITA'

Ad eccezione delle iniziative di preminenza e di particolare interesse pubblico l'Amministrazione comunale resta estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione nei confronti degli organizzatori né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali in base al presente regolamento ha concesso suolo pubblico e/o privato nel proprio territorio. A copertura della responsabilità civile deve essere stipulata apposita polizza con un massimale di almeno 5.000.000,00.

ART. 15 ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori, comprese le spese per i compiti della CCVLPS e fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione comunale nell'eventuale concessione di patrocinio.

La pulizia dell'area è interamente a carico dell'organizzazione. Resta a carico dell'amministrazione la fornitura di contenitori idonei allo smaltimento previa richiesta del quantitativo e tipologia da parte degli organizzatori.

Il rimborso delle eventuali spese d'acqua ed energia elettrica o attrezzature forniti dall'amministrazione comunale, l'eventuale deposito cauzionale a garanzia dell'uso di spazi impianti e strutture e i diritti d'istruttoria saranno stabiliti dalla Giunta Comunale con separato atto e tempestivamente comunicato agli organizzatori.

ART. 16 PATROCINIO COMUNALE

Il patrocinio rappresenta una forma simbolica d'adesione ed è una manifestazione d'apprezzamento da parte del Comune verso iniziative degli enti e delle associazioni meritevoli per le finalità perseguite

Il patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio atto.

La manifestazione, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, può essere ammessa ai contributi economici o alla fruizione gratuita di spazi ed attrezzature nonché al conferimento di targhe, coppe o altri premi a seconda della natura della manifestazione con apposito atto della Giunta Comunale nei casi in cui

- contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza e del territorio di Villafranca padovana favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità
- promuova attività agricole, industriali, commerciali, artigianali e turistiche di particolare interesse per il territorio e per la cittadinanza
- sia finalizzata allo sviluppo della cultura della pace, alla coscienza dei valori della patria e delle sue istituzioni e sia ispirata ai principi di solidarietà e della tolleranza
- risponda alle linee programmatiche dell'amministrazione comunale
- sia legata a tradizioni locali
- abbia carattere nazionale o internazionale
- sia organizzata con la collaborazione di istituti di ricerca o di studi o di organismi culturali o sportivi

Non sono ammesse a patrocini o contributi economici iniziative di carattere partitico o sindacale. Ai fini del conferimento di contributi economici il richiedente dovrà inoltrare domanda scritta allegando programma dettagliato, preventivo di spesa e dichiarazione comprovante analoghe e contestuali richieste ad altri Enti. L'amministrazione si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto richiedendo agli organizzatori una relazione sulla manifestazione e ogni altra documentazione in merito.

Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione patrocinata o con il contributo dell'amministrazione dovrà riportare lo stemma civico e l'indicazione "Manifestazione svolta con il patrocinio/contributo dell'Amministrazione Comunale di Villafranca Padovana.

La bozza del materiale pubblicitario dovrà essere visionata e approvata dall'Assessorato competente.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego e/o revoca del patrocinio e del contributo anche per le successive analoghe iniziative.

ART. 17 SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate facendo riferimento alla legge 125/2001 al TULPS n. 773/1931 e alla L.R. 29/2007 nonché alle singole normative speciali cui è collegata la fattispecie di sanzione compiuta. Per ogni altra violazione al presente regolamento in applicazione all'art. 7 del D.Lgs. 267/00 ogni violazione è punita con la sanzione in misura unica di Euro 500.00.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.